

Servizio Sanitario Nazionale Regione Piemonte

Azienda Sanitaria Locale

Città di Torino

DISCIPLINARE DI INCARICO/SCHEMA CONTRATTO

Affidamento delle funzioni di coordinamento della Sicurezza e Salute in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ed emergente di natura edile ed impiantistica presso le sedi dell’A.S.L. Città di Torino. Durata annuale. CIG: ZE81E75E64

L'anno duemiladiciassette, il giorno _____ del mese di _____ in Torino, presso i locali della A.S.L. Città di Torino, siti in via San Secondo 29,

TRA

L’ASL Città di Torino,(C.F./P.IVA 11632570013) rappresentata da _____,

_____ domiciliat _____ per la carica presso la sede di Via San Secondo 29, Torino (di seguito denominata “l’Amministrazione“)

E

L'arch./ing. _____, nato a

il _____, residente a _____, in qualità di

_____, della _____ Soc./Studio _____

_____, Partita IVA n. _____ (di seguito denominato "il Professionista").

PREMESSO CHE

- con lettera di invito prot. n. _____ del _____, l'ASL Città di Torino ha avviato la procedura per affidamento dell'incarico di "Coordinamento della Sicurezza e Salute in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria ed emergente di natura edile ed impiantistica delle sedi dell'ASL Città di Torino. Durata annuale."
- il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 43 comma 1 del DPR 207/2010, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra Stazione Appaltante e Professionista;
- con deliberazione n. _____ del _____ il Direttore Generale dell'ASL Città di Torino ha approvato l'aggiudicazione in favore del Professionista, sulla base dell'offerta economica da questi presentata;
- il professionista ha prodotto una Polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale derivante dalle attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza dovrà prestare copertura per i danni fisici, materiali e patrimoniali cagionati a terzi, compresi l'Ente Appaltante e la Pubblica Amministrazione in genere. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha termine alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Il massimale della polizza è pari a € 500.000,00. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Tutto ciò premesso, con valore di parte integrante e sostanziale delle pattuizioni che seguono, tra

le parti:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'ASL CITTA' DI TORINO conferisce al Professionista, sulla base dell'offerta economica prodotta in sede di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto e che, pertanto, si intende in esso recepita ed assunta come obbligo dalle parti, l'incarico professionale delle funzioni di coordinatore della sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione, delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica delle sedi dell'ASL CITTA' DI TORINO di Torino". Durata annuale.

Art.2) DOCUMENTI RELATIVI ALL'INCARICO

I documenti che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono costituiti oltre che dal presente Contratto, dalla lettera di invito e relativi allegati e dall'offerta del proponente. Nell'espletamento dell'incarico rimane stabilito che, in caso di discordanza fra i documenti posti a base di gara, il presente Contratto prevarrà su qualsiasi altro documento e che i valori scritti in lettere avranno prevalenza sulle misure, a meno di evidente errore.

L'Affidatario dell'incarico sarà l'unico responsabile per l'attività oggetto del presente affidamento anche per problematiche derivanti dalla mancata o intempestiva richiesta di istruzioni e di chiarimenti in merito all'espletamento dello stesso, tramite notifica formulata per iscritto e indirizzata alla S.C. Tecnico Patrimonio Ingegneria Clinica ex A.S.L. TO1.

Art. 3) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Per lo svolgimento dell'incarico il professionista dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti dal D.Lgs. 81/2008 art. 98. La prestazione dovrà essere svolta in prima persona dal professionista indicato in sede di gara, che sarà personalmente responsabile ai sensi di legge, e avvalersi dell'organizzazione descritta in fase di offerta.

Ai sensi dell'art. 91 Del D. Lgs. n. 81/2008, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:

- a) redige il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D. lgs. n. 81/2008 ,
- b) predisporre il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Le funzioni del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori comprendono gli adempimenti di cui al D.P.R. 207/2010 art. 151 e al D.Lgs. 81/2008 art. 92, che si considerano qui integralmente riportati. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori dovrà verificare e garantire il rispetto del Piano di Sicurezza e curare la tenuta e l'aggiornamento di tutti i documenti inerenti la sicurezza, provvedendo in particolare all'aggiornamento del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione (ex D.Lgs. 81/2008, art. 91 comma 1 lett. a) e b)) ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario e comunque con cadenza minima mensile. Al Coordinatore della sicurezza saranno trasmessi gli ordini di servizio redatti dalla Direzione Lavori e trasmessi alle Ditte esecutrici dei lavori. Dovrà verificare l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza predisposti dalle Imprese esecutrici dei Lavori, attestandone la coerenza con il P.S.C, e provvedere quindicinalmente alla verifica del cronoprogramma dei lavori per quanto attiene le interferenze tra le diverse attività.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare **visite settimanali** al cantiere opportunamente stabilite, oltre a garantire la sua presenza quando le fasi lavorative lo richiedano, ogni volta sia segnalata una situazione di criticità da parte del RUP o del DL e in tutte le circostanze che il

Direttore dei Lavori o il Responsabile dei Lavori riterranno opportune.

Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà inoltre convocare settimanalmente una riunione di coordinamento presso il cantiere, presenti tutti i soggetti coinvolti dalle lavorazioni. Il Coordinatore per la Sicurezza dovrà effettuare personalmente le visite in cantiere previste contrattualmente e non potrà in nessun caso delegare a terzi tale adempimento. Saranno ammesse assenze unicamente per gravi e documentati motivi di salute o personali, con l'eccezione di un periodo massimo di 25 gg. consecutivi nel periodo estivo e di 10 gg. consecutivi nel periodo invernale da concordarsi preventivamente con il R.U.P. in funzione delle attività del cantiere. Il Coordinatore potrà a discrezione delegare a personale di propria fiducia, espressamente individuato già in fase di offerta, ulteriori visite.

Al termine di ogni visita il Coordinatore dovrà provvedere alla stesura di un apposito verbale, redatto secondo uno schema fac-simile concordato con la Committenza e possibilmente dattiloscritto, che dovrà essere immediatamente sottoscritto dai presenti (ai quali dovrà essere contestualmente consegnata copia) e inviato immediatamente al Responsabile dei Lavori. Il Coordinatore dovrà inoltre inviare quindicinalmente una relazione al Responsabile dei Lavori per quanto di sua competenza relativamente all'andamento del cantiere. Il Coordinatore per la Sicurezza, o il suo preposto, devono essere reperibili telefonicamente 24 ore su 24 e dotati di apparati cellulari i cui numeri devono essere comunicati alla Committenza, all'Appaltatore ed alla D.L., con l'obbligo di intervento in cantiere entro 2 (due) ore dalla chiamata, fatte salve documentate situazioni eccezionali.

In caso di mancato adempimento degli obblighi circa il periodico aggiornamento del Piano di Sicurezza e del Fascicolo di manutenzione, la frequenza delle visite in cantiere, la redazione e trasmissione dei verbali di visita, la convocazione e la partecipazione alle riunioni sopra indicate e le modalità di relazione al Responsabile dei Lavori verrà applicata una penale come indicato al successivo Art. 15). In caso di reiterate inadempienze è prevista la risoluzione del contratto secondo quanto indicato al successivo Art. 17).

Art. 4) ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del Committente nei documenti di incarico.

È in particolare fatto obbligo ed onere per l'Affidatario quanto segue:

- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque necessari per l'espletamento dell'incarico;
- di assumersi la responsabilità civile e/o penale, dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi a causa di errori od omissioni commessi nell'esecuzione della prestazione.
- di accettare che, nel caso l'Amministrazione non proceda all'affidamento di alcune delle prestazioni inserite nel bando di gara, all'Affidatario non sarà riconosciuto alcun onere o compenso relativo al mancato affidamento delle suddette prestazioni.

Art. 5 – Obblighi relativi all'Osservatorio dei Contratti Pubblici

Il Professionista dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti nei confronti dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 213, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

Il Professionista si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile del Procedimento, entro sette giorni dal verificarsi dell'evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto.

Qualora l'ASL CITTA' DI TORINO, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 citato, per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata, sempre fermo restando l'obbligo dell'ASL CITTA' DI TORINO appaltante di fornire prova adeguata del fatto che detto ritardo, omissione od erronea e/o imparziale comunicazione dei dati sia additabile a ritardi, omissioni od errori del Professionista.

Art. 6) ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Committente terrà i contatti con l'Affidatario tramite il RUP e il Direttore dei Lavori o persona da essi delegata, che avranno il compito di controllare la perfetta osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti di incarico.

In particolare, il Direttore dei Lavori, direttamente o attraverso i suoi collaboratori, provvederà a seguire l'esecuzione delle prestazioni professionali effettuate dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, segnalando al R.U.P. le eventuali inadempienze riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguiti dal Committente e le disposizioni o prescrizioni da esso emanate non liberano l'Affidatario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona esecuzione della prestazione ed alla sua rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

Art. 7) AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ A TERZI

In rispetto del principio generale della personalità della prestazione professionale, il Professionista dovrà eseguire personalmente l'incarico affidato con il presente contratto, fatta eccezione per le ipotesi in cui la legge riconosce la facoltà di ricorrere al subappalto o di

avvalersi di collaboratori ai sensi dell'articolo 2232 del codice civile.

Art. 8) CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Gli onorari e i rimborsi spesa posti a base di gara per l'attività di coordinamento sicurezza ex D.lgs. 81/08 s.m.i. in fase di progettazione ed esecuzione, sono quelli determinati nella lettera di invito, al netto del ribasso offerto. Il corrispettivo contrattuale quindi ammonta complessivamente ad €....., al netto del ribasso percentuale del% offerto in sede di gara.

All'importo suddetto si aggiungono:

- α) Il contributo previdenziale 4% se dovuto ai sensi di legge;
- β) L'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Le eventuali consulenze di cui il Professionista potrà eventualmente servirsi, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo al Professionista medesimo sono da considerarsi comprese negli importi come sopra determinati.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo si farà riferimento alle norme vigenti in materia di prestazione professionale.

Il Professionista accetta l'importo complessivo dell'onorario professionale, calcolato come sopra indicato, quale definitivo.

Qualora nel corso della prestazione emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle del presente disciplinare, i professionisti incaricati potranno svolgerle soltanto dopo che sia stato approvato il relativo provvedimento formale d'incarico ed impegnata la relativa spesa.

L'importo complessivo indicato nel presente contratto costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con deliberazione dell'Amministrazione che approvi, preventivamente

ad ogni prestazione l'aumento della somma stessa.

Eventuali varianti saranno compensate con una somma calcolata proporzionalmente al valore dei lavori a base d'asta e delle varianti sulla base del ribasso offerto.

Art. 9) PAGAMENTI

Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno contabilizzate in proporzione agli stati d'avanzamento dei lavori al raggiungimento di una quota pari al 20% dell'importo dei lavori stessi al netto dei rispettivi ribassi di aggiudicazione previa redazione di idonea documentazione, nella quale saranno riassunti tutti i servizi eseguiti.

Il pagamento sarà in ogni caso subordinato al previo benestare del Responsabile dell'Esecuzione del Contratto.

La liquidazione dei compensi spettanti al Professionista avviene su presentazione della parcella o fattura vistata, ove richiesto, dall'Ordine Professionale.

Ai sensi del DM 55/2013 la ditta aggiudicataria dovrà emettere esclusivamente le fatture in modalità elettronica.

Nelle fatture dovranno obbligatoriamente essere indicati i seguenti dati:

- CIG (ZE81E75E64),
- CODICE UNIVOCO UFFICIO (XLL0Z3),
- CODICE UFFICIO DESTINAZIONE , (03)da inserire nel campo <referimento amministrativo>, id. 1.2.6, del tracciato XML .

I pagamenti saranno effettuati entro 60 giorni dalla presentazione delle parcelle o delle fatture.

Queste ultime, in caso di raggruppamento temporaneo ex art. 48 D. Lgs. 50/2016, distinte per ciascuno dei componenti l'Associazione Temporanea, saranno vistate e trasmesse all'ASL CITTA' DI TORINO dal Capogruppo dell'Associazione alla scadenza dei termini di cui al 1° comma del presente articolo. Il pagamento avverrà mediante unico bonifico in favore del

Capogruppo mandatario.

Art. 10) RESPONSABILITÀ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni impartite dal personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della prestazione ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario stesso. L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori nell'adempimento della prestazione ad egli affidata.

L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

Le attuali disposizioni normative, di cui al D.Lgs. 50/2016. e di cui al DPR 207/2010 e smi per le parti ancora in vigore, in materia di responsabilità del Professionista in caso di errori o di omissioni che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, di limitazioni alle varianti in corso d'opera, si intendono recepite dal presente contratto e assunte come obblighi dalle parti.

Il Professionista è munito di una polizza ai fini della copertura assicurativa della responsabilità civile professionale derivante dalle attività di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, presso primaria compagnia di assicurazione. La polizza dovrà prestare copertura per i danni fisici, materiali e patrimoniali cagionati a terzi, compresi l'Ente Appaltante e la Pubblica Amministrazione in genere. Il novero degli assicurati dovrà espressamente comprendere tutti i soggetti componenti l'eventuale raggruppamento temporaneo, con puntuale elencazione dei medesimi. La polizza decorre dalla data di inizio dei lavori e ha

termine alla data di emissione del certificato regolare esecuzione. Il massimale della polizza sarà pari a € 500.000,00.

I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono a totale carico dell'Aggiudicatario.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.

L'Affidatario è inoltre responsabile dei danni recati a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 11) DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

Art. 12) RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente.

L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente. Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o elaborato, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Art. 13) CONSTATAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione.

L'Affidatario deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

Art. 14) CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta pervenire entro e non oltre 5 (giorni) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 10 (dieci) giorni successivi. Qualora l'Affidatario non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse. Il Committente prenderà in esame le riserve di natura contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del saldo finale.

Art. 15 - TERMINI, MODALITÀ DI CONSEGNA E PENALITÀ

In caso di ritardato adempimento o in caso di inadempimento delle prestazioni professionali nel corso dell'esecuzione dei lavori si applicherà una penale fino all'1 per mille dell'intero corrispettivo contrattuale in rapporto alla gravità del singolo ritardo o del singolo adempimento da trattenersi direttamente dal compenso spettante.

L'ASL CITTA' DI TORINO si riserva facoltà di risolvere il presente contratto quando l'ammontare delle penali raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta in ogni caso fermo il diritto dell'ASL CITTA' DI TORINO di richiedere la risoluzione per inadempimento del presente contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Resta sin d'ora inteso tra le parti che in caso di annullamento o sospensione giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'incarico, il presente contratto potrà essere risolto mediante semplice lettera raccomandata inviata dall'ASL CITTA' DI TORINO al Professionista. In tal caso il Professionista nulla potrà pretendere dall'ASL CITTA' DI TORINO a qualsiasi titolo, sia contrattuale sia extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della lettera raccomandata.

Art. 16) OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 Legge 136/2010, il Professionista dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, aperti presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.

Il bonifico bancario o postale dovrà riportare il codice identificativo di gara (C.I.G. _____) emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, indicati nel bando di gara.

Il Professionista dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei

conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Professionista, con la sottoscrizione del presente schema di contratto si impegna a presentare idonea autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, con cui attesti, sotto la propria responsabilità civile e penale, il rispetto di quanto previsto all'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, pena la nullità del contratto.

Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 Legge 136/2010 comporteranno l'applicazione delle sanzioni previste ex art. 6 della Legge sopraccitata, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto, qualora la Stazione Appaltante verifichi l'inadempimento di quanto previsto ai commi 8 e 9 dell'art. 3 in discorso. Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Professionista dichiara di approvare specificatamente le disposizioni della clausola su riportata attinente la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'incarico in oggetto.

Art. 17) RISOLUZIONE DELL'INCARICO

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile:

- a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;
- b) nel caso non vengano rispettate le prescrizioni per l'espletamento dell'incarico di cui all'Art. 2), Art. 3) ed all'Art. 4) ed i termini di durata di cui all'Art. 5) del presente contratto;
- c) nel caso di superamento del numero massimo di inadempimenti agli obblighi contrattuali richiamati al precedente Art. 15).
- d) nel caso non vengano rispettate le disposizioni di cui al precedente art.16.

L'Amministrazione, al verificarsi di quanto previsto ai commi di cui sopra, resterà conseguentemente libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, il quale con il

presente contratto rinuncia sin d'ora a qualsivoglia pretesa relativa a compensi o indennizzi di qualsiasi natura, sia concernente onorari, sia rimborso spese, consapevole che resteranno comunque a suo carico gli oneri derivanti dal mancato rispetto del contratto.

Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

Art. 18) RECESSO

L'ASL CITTA' DI TORINO si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art.2237, comma 1, Codice Civile, con preavviso di 30 giorni.

In tal caso il Professionista incaricato avrà diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'opera svolta, senza alcun riassorbimento all'A.S.L. della maggiorazione per incarico parziale ancora dovuta, e rinunciando fin d'ora agli eventuali maggiori danni ed indennizzi.

Art. 19) NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa riferimento, oltre che al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed alla normativa vigente in materia di sicurezza nei cantieri, al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per quanto ancora in vigore, alle vigenti leggi in materia di LL.PP. e per quanto compatibile al Codice Civile. Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa

in materia di trattamento dei dati personali. L'Amministrazione è autorizzata al trattamento dei dati necessari per l'esecuzione degli obblighi derivanti dall'incarico conferito al Professionista, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b del D.Lgs. 196/2003. A conclusione delle prestazioni oggetto del presente incarico e ad avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto, secondo le modalità descritte all'Art. 9), l'Affidatario dovrà produrre dichiarazione contenente l'attestazione di ritenere conclusa la propria prestazione professionale, di aver percepito per intero quanto di spettanza e di rinunciare espressamente a future pretese dall'Amministrazione relativamente al presente incarico.

Art. 20 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le spese di bollo, imposte e tasse relative alla sua completa esecuzione, sono a carico del contraente.

Art. 21) CONTROVERSIE

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto dovranno essere risolte in via amministrativa attraverso l'intervento del Responsabile del Procedimento nominato dall'Amministrazione, nel termine di novanta giorni da quello in cui è stata fatta richiesta.

Qualora non si pervenga ad un accordo transattivo fra le parti, le controversie insorte saranno devolute all'autorità giurisdizionale secondo il rito ordinario, e sarà competente il Foro di Torino. E' in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 22 - NORMATIVA APPLICABILE E VOLONTÀ DELLE PARTI

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si richiama quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, dal D.Lgs. 9.4.2008, n.81 e s.m.i, dal D.P.R. 5 ottobre 2010,

n. 207, dal DM 17/06/2016 e dalle altre norme vigenti e dal Codice Civile.

Art. 23 - DOMICILIO E COMUNICAZIONI

Ai fini del presente contratto, le parti eleggono domicilio:

α) L'ASL CITTA' DI TORINO presso la sede legale di c.so Svizzera n. 164 – 10149 Torino

β) Il Professionista presso.....

Ciascuna parte potrà modificare i recapiti indicati al precedente comma dandone avviso scritto all'altra parte mediante lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo telefax.

Allegati: Offerta economica;

Letto, approvato e sottoscritto

Torino li

IL PROFESSIONISTA

L'ASL CITTA' DI TORINO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, il Professionista approva specificamente per iscritto i seguenti articoli: 6, 7, 8, 9, 11 e 12.

IL PROFESSIONISTA

L'ASL CITTA' DI TORINO